

IPOTESI di CONTRATTO INTEGRATIVO APAT

Capo I Inquadramento nei ruoli dell'APAT sulla base dell'ordinamento previsto dai CCNL del comparto degli E.P.R. del personale dell'ex Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali, trasferito all'APAT ai sensi del D.P.C.M. 7 ottobre 2002


- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Decorrenza
- Art. 3 Norme di primo inquadramento
- Art. 4 Profili professionali
- Art. 5 Criteri di applicazione dell'art. 3, comma 2
- Art. 6 Trattamento economico
- Art. 7 Disposizioni finali

Capo II Applicazione delle procedure per gli sviluppi professionali previsti dagli artt. 8 e 15 del CCNL EPR del 02/05

- Art. 8 Sviluppo professionale

Capo III Inquadramento nei ruoli dell'APAT sulla base dell'ordinamento previsto dai CCNL del comparto degli E.P.R. del personale trasferito all'APAT per mobilità volontaria

- Art. 9 Ambito di applicazione
- Art. 10 Decorrenza
- Art. 11 Norme di primo inquadramento
- Art. 12 Profili professionali
- Art. 13 Attribuzione dei livelli
- Art. 14 Trattamento economico
- Art. 15 Disposizioni finali



Capo I Inquadramento nei ruoli dell'APAT sulla base dell'ordinamento previsto dai CCNL del comparto degli E.P.R. del personale dell'ex Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali, trasferito all'APAT ai sensi del D.P.C.M. 7 ottobre 2002

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica al personale, esclusi i dirigenti, trasferito dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.P.R. 8 agosto 2002, n. 207, così come individuato ai sensi del D.P.C.M. del 7 ottobre 2002 e successive integrazioni, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 2

Decorrenza

1. Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento del personale indicato al precedente articolo 1 nel contratto collettivo del comparto degli enti pubblici di ricerca decorrono dal 31 dicembre 2005.


Art. 3

Norme di primo inquadramento

1. Il personale di cui all'art. 1 del presente capo viene inquadrato nei ruoli dell'APAT nel rispetto dei criteri per le procedure di equiparazione indicati dall'art. 6 del CCNL del comparto relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto il 7 aprile 2006.

2. In applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) e comma 3, del CCNL degli enti pubblici di ricerca per il quadriennio normativo 2002-2005, il personale proveniente dalla terza area funzionale del sistema di classificazione del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri (già Area C del sistema di classificazione del comparto Ministeri), in possesso, alla data di cui all'art. 2, del titolo di studio che consenta l'accesso al dottorato di ricerca, nonché dell'esperienza richiesta dalla normativa contrattuale vigente per l'accesso all'area dei tecnologi, è inquadrato nei diversi livelli del profilo dei tecnologi.

3. Il personale appartenente alla terza area funzionale del sistema di classificazione del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri che NON risulti, alla data di cui all'art. 2 in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, è inquadrato nei corrispondenti profili sulla base del maturato economico e, in ogni caso, almeno al V livello così come determinato al successivo articolo 6 e comunque, nel rispetto dell'art. 6, comma 3, del CCNL degli enti pubblici di ricerca per il quadriennio normativo 2002-2005.



4. In applicazione dell'art. 6, comma 3, del CCNL degli enti pubblici di ricerca per il quadriennio normativo 2002-2005, il personale appartenente alla seconda area funzionale del sistema di classificazione del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri (già Area B del sistema di classificazione del comparto Ministeri), è inquadrato, sulla base del maturato economico, così come determinato al successivo articolo 6, ad un livello professionale non inferiore al VI.

5. In applicazione dell'art. 6, comma 3, del CCNL degli enti pubblici di ricerca per il quadriennio normativo 2002-2005, il personale appartenente alla prima area funzionale del sistema di classificazione del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri (già Area A del sistema di classificazione del comparto Ministeri), è inquadrato, sulla base del maturato economico, così come determinato al successivo articolo 6, ad un livello professionale non inferiore all'VIII livello professionale.

6. Qualora il maturato economico consenta il passaggio al livello superiore a quello minimo previsto ai commi 3, 4 e 5, l'anzianità nel livello così ottenuto verrà abbattuta secondo quanto previsto dal vigente CCNL.

Art. 4 ***Profili professionali***

1. Per l'attribuzione dei profili professionali è costituita una Commissione, nominata dal Rappresentante legale dell'Agenzia e composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, individuato tra i Dirigenti, e gli altri due con profilo di Dirigente tecnologo. Uno dei tre componenti deve avere funzioni amministrative.

2. Per il personale interessato la Commissione proporrà l'attribuzione, in relazione ai vari livelli di inquadramento, del profilo professionale di funzionario di amministrazione, collaboratore tecnico o di amministrazione, oppure di operatore tecnico o di amministrazione, in relazione al profilo di provenienza nonché alle attività prevalentemente svolte nel quinquennio antecedente alla data cui all'art. 2 del presente capo, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.

3. La Commissione di cui al precedente comma 1 dovrà, nella prima riunione utile, definire il termine entro cui completerà le attività di cui al presente capo.

Art. 5 ***Criteri di applicazione dell'art 3 comma 2***

1. In sede di prima applicazione del presente capo, al personale indicato all'articolo 3, comma 2, si applicano i criteri indicati nel presente articolo, nel rispetto dei requisiti per l'accesso dall'esterno previsti dalla normativa contrattuale vigente.

2. Il personale di cui all'art. 3, comma 2, potrà essere inquadrato al II livello professionale, previa valutazione positiva da parte della Commissione di cui all'art. 4, comma 1, della collocazione, dell'esperienza e delle attività di ciascun dipendente, sulla base delle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, del CCNL vigente e tenendo conto di quanto specificatamente previsto dalla normativa contrattuale relativamente al profilo di primo tecnologo.

3. Il rimanente personale sarà inquadrato al III livello professionale.

4. Ai soli fini giuridici, l'anzianità di servizio attribuita nel II livello è quella effettivamente maturata nel livello di provenienza, decurtata dell'anzianità minima prevista dal CCNL degli EPR per il passaggio al livello attribuito.

Art. 6

Trattamento economico

1. In applicazione dell'art. 6, comma 3, del CCNL degli enti pubblici di ricerca per il quadriennio normativo 2002-2005, ed ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico del personale confluito, a seguito delle procedure di inquadramento disciplinate dagli articoli 3 e 4 del presente capo, nei livelli professionali dal IV all'VIII, per assegni a carattere fisso e ricorrente con carattere di generalità, previsti dal contratto collettivo dell'amministrazione di provenienza, si intendono le seguenti voci:

- stipendio tabellare;
- indennità di Presidenza (art. 85 del CCNL del comparto relativo al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri per il quadriennio normativo 2002-2005);
- indennità di specificità organizzativa, (art. 18 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto il 15 settembre 2005) corrispondente al valore massimo; decurtato dei due terzi della parte attribuibile alle protrazioni di orario di lavoro richieste dallo stesso articolo;
- compensi relativi al Fondo unico della Presidenza (art. 83 del CCNL del comparto

l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, mentre quelle con carattere di generalità previste dal contratto collettivo degli enti pubblici di ricerca e riconosciute al suddetto personale sono le seguenti:

- stipendio tabellare;
- indennità di valorizzazione professionale (IVP);

6. La posizione retributiva in godimento alla data del 31.12.2005, relativa alle voci stipendio tabellare, e indennità di valorizzazione professionale (IVP) serviranno a determinare la collocazione del personale nelle fasce stipendiali del livello di inquadramento. L'eventuale differenza tra le voci del trattamento fisso e ricorrente con carattere di generalità in godimento alla data dell'inquadramento economico e quella corrispondente alla posizione retributiva nel contratto della ricerca sarà temporizzata, ovvero considerata utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità necessaria per il passaggio alla fascia stipendiale superiore.

7. Per l'indennità di specificità organizzativa la decurtazione della parte attribuibile alle protrazioni di orario di lavoro verrà corrisposta quale salario accessorio, riassorbendo in tutto o in parte l'importo relativo all'indennità per oneri specifici (IOS) ed eventuali altre voci del salario accessorio previsto nel contratto EPR e dalla contrattazione integrativa dell'Agenzia.

Art. 7

Disposizioni finali

- 1.** Al 31.12.2005, data di inquadramento nei profili del CCNL degli EPR, viene applicato esclusivamente il contratto degli EPR.
- 2.** Qualora insorgano controversie sull'interpretazione o sull'applicabilità delle norme contenute nel presente capo, su richiesta di una delle Parti che le hanno sottoscritte si procederà all'attivazione dell'incontro per definire consensualmente l'interpretazione autentica della clausola controversa.
- 3.** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 5, del CCNL relativo al personale delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005, il presente capo, successivamente alla sottoscrizione delle parti, sarà trasmesso all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
- 4.** Nel rispetto della vigente normativa di settore, il presente capo sarà altresì inviato agli organi competenti per la relativa approvazione.



4

Capo II Applicazione delle procedure per gli sviluppi professionali previsti dagli artt. 8 e 15 del CCNL 02/05

Art. 8 *Sviluppo professionale*

1. In attuazione del verbale d'intesa sottoscritto tra l'APAT e le Organizzazioni sindacali in data 19 ottobre 2006, per gli sviluppi previsti dagli artt. 8 e 15 del CCNL 02/05, vale quanto specificato nel presente articolo.

2. In applicazione dell'art. 64 del CCNL 98/01, così come integrato dall'art. 15 del CCNL 02/05, la somma derivante dal 2% del monte salari del 1999 e dello 0,25% del monte salari del 2001 e, per il biennio economico 2004/2005, dello 0,50% del monte salari 2003, verrà ripartita, tenendo conto del costo medio di ciascun passaggio a livello successivo, come segue:

- dal livello II al livello I n. 10;
- dal livello III al livello II n. 5.


3. La decorrenza dei passaggi di livello di cui al comma 2 è fissata al 31.12 2005.

4. In applicazione dell'art. 15, commi 5 e 6 del CCNL 02/05 e degli artt. 53 e 54 del CCNL 98/01, così come modificati dall'art. 8 del CCNL 02/05, vengono avviate le procedure selettive per il personale in possesso dei requisiti per le progressioni ai livelli II e ai livelli dall'VIII al IV.

5. L'operazione di progressione verticale verrà effettuata con il seguente numero massimo di passaggi e, comunque nell'ambito delle risorse disponibili.

- dal livello III al livello II n. 40;
- dal livello V al livello IV n. 43;
- dal livello VI al livello V n. 29;
- dal livello VII al livello VI n. 7;
- dal livello VIII al livello VII n. 2;
- dal livello IX al livello VIII n. 5.

6. La decorrenza dei passaggi di livello di cui al comma 5 è fissata al 01.01 2007.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and initials on the right.

Capo III Inquadramento nei ruoli dell'APAT sulla base dell'ordinamento previsto dai CCNL del comparto degli E.P.R. del personale trasferito all'APAT per mobilità volontaria

Art. 9 *Ambito di applicazione*

1. L'inquadramento del personale trasferito all'APAT per mobilità volontaria, ad oggi provvisoriamente inquadrato, esclusi i dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, verrà effettuato coerentemente ai criteri ed ai principi previsti dal verbale d'intesa tra l'APAT e le organizzazioni sindacali, sottoscritto il 19 ottobre 2006, nonché nel rispetto dei criteri e con le medesime procedure, ove applicabili.
2. Il personale cui era già applicato nell'ente di provenienza il contratto EPR è inquadrato in via definitiva nel livello.

Art. 10 *Decorrenza*

1. Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento del personale indicato al precedente articolo 9 nel contratto collettivo del comparto degli enti pubblici di ricerca decorrono dalla data del 31.12.2005.

Art. 11 *Norme di primo inquadramento*

1. Gli inquadramenti e le equiparazioni disciplinati dal presente articolo, in applicazione dell'art. 6, comma 3, del CCNL degli EPR per il quadriennio 2002/2005, sono di seguito riportati.
 - **Personale proveniente dal comparto PCM, dal comparto Agenzie fiscali, dal comparto Ministeri e dal comparto Enti pubblici non economici:**
 - il personale appartenente alla terza Area funzionale / Area C, in possesso alla data di trasferimento del titolo di studio che consenta l'accesso al dottorato di ricerca, nonché dell'esperienza richiesta dalla normativa contrattuale vigente per l'accesso all'area dei tecnologi è inquadrato nei diversi livelli del profilo di tecnologo; il personale appartenente alla terza Area funzionale / Area C, del sistema di classificazione che NON risulti, alla data di cui all'art. 10, in possesso dei requisiti suddetti, è inquadrato almeno al V livello;
 - il personale appartenente alla seconda Area funzionale / Area B, è inquadrato ad un livello professionale non inferiore al VI;
 - il personale appartenente alla prima Area funzionale / Area A, è inquadrato ad un livello professionale non inferiore all'VIII;
 - **Personale proveniente dal Comparto Università:**
il personale appartenente all'Area C è inquadrato ad un livello professionale non inferiore al VI;
 - **Personale proveniente dal Comparto Scuola:**
 - il personale appartenente al profilo di docente laureato degli istituti di II grado, in possesso alla data di trasferimento del titolo di studio che consenta l'accesso al dottorato di ricerca, nonché

dell'esperienza richiesta dalla normativa contrattuale vigente per l'accesso all'area dei tecnologi, è inquadrato nei diversi livelli del profilo di tecnologo;

- il personale appartenente al profilo di docente diplomato degli istituti di II grado, di docenti di scuola materna ed elementare e di ATA (Area C), è inquadrato in un livello professionale NON inferiore al VI;

• **Personale proveniente dal Comparto Sanità:**

- il personale appartenente all'Area D - Ds, in possesso alla data di cui all'art. 10 del titolo di studio che consenta l'accesso al dottorato di ricerca, nonché dell'esperienza richiesta dalla normativa contrattuale vigente per l'accesso all'area dei tecnologi, è inquadrato nei diversi livelli del profilo di tecnologo;

- il personale appartenente alla terza Area D - Ds, che NON risulti, alla data di cui all'art. 10, in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, è inquadrato almeno al V livello;

- il personale appartenente all'Area C, è inquadrato ad un livello professionale non inferiore al VI;

• **Personale proveniente dal Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali:**

- il personale appartenente alla categoria D, in possesso alla data di cui all'art. 10 del titolo di studio che consenta l'accesso al dottorato di ricerca, nonché dell'esperienza richiesta dalla normativa contrattuale vigente per l'accesso all'area dei tecnologi, è inquadrato nei diversi livelli del profilo di tecnologo;

- il personale appartenente alla categoria D, che NON risulti, alla data di cui all'art. 10, in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, è inquadrato almeno al V livello;

- il personale appartenente all'Area C, è inquadrato ad un livello professionale non inferiore al VI;

• **Personale proveniente dall'ENEA:**

- il personale appartenente al livello 9.1 è inquadrato nel corrispondente livello del profilo di tecnologo;

- il personale appartenente al livello 6.0 è inquadrato in un livello professionale NON inferiore al VI.

2. Qualora il maturato economico consenta il passaggio al livello superiore a quello minimo previsto, l'anzianità nel nuovo livello, così ottenuto, verrà abbattuta del tempo necessario per la sua acquisizione, così come previsto dal vigente CCNL.

Art. 12

Profili professionali

1. L'assegnazione dei profili professionali per il personale di cui all'art.11 segue le regole dell'art. 4.

Art. 13

Attribuzione dei livelli

1. L'attribuzione dei livelli al personale di cui all'art.11 segue le regole dell'art. 5.

Art. 14

Trattamento economico

1. In applicazione dell'art. 6, comma 3, del CCNL degli enti pubblici di ricerca per il quadriennio normativo 2002-2005 ed ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico del personale trasferito all'APAT per mobilità volontaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per assegni



a carattere fisso e ricorrente con carattere di generalità in godimento presso le amministrazioni di provenienza si intendono quelli in godimento all'atto dell'inquadramento, per il personale inquadrati provvisoriamente, ovvero, quelli effettivamente previsti dai contratti collettivi delle Amministrazioni di provenienza.

2. Le voci corrispondenti a quelle di cui al comma 1, previste dal contratto collettivo degli enti pubblici di ricerca e riconosciute al personale confluito, a seguito delle procedure di inquadramento disciplinate dal presente capo, nei livelli professionali dal IV all'VIII sono quelle di cui all'art. 6, comma 1, secondo periodo.

3. Gli importi retributivi già in godimento non compresi nel trattamento fisso e ricorrente presso l'Amministrazione di provenienza saranno considerati come salario accessorio e riassorbiranno le voci di salario accessorio previste nel contratto EPR o dalla contrattazione integrativa dell'Agenzia, diverse dalle indennità di Ente annuale e mensile.

4. L'eventuale retribuzione individuale di anzianità (RIA), posseduta dai dipendenti all'atto del trasferimento, verrà riconosciuta, con lo stesso importo, nel nuovo livello di arrivo.


5. Le voci previste dal contratto collettivo degli enti pubblici di ricerca e riconosciute al personale confluito, a seguito delle sopra citate procedure di trasferimento, nei livelli professionali del profilo dei tecnologi sono quelle di cui all'art. 6, comma 5.

6. Gli importi retributivi non compresi nel trattamento fisso e ricorrente presso l'Amministrazione di provenienza saranno considerati come salario accessorio e riassorbiranno la voce relativa all'indennità per oneri specifici (IOS) ed eventuali altre voci del salario accessorio previsto nel contratto EPR o dalla contrattazione integrativa dell'Agenzia.

7. Ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico del personale trasferito nei livelli professionali dal IV all'VIII, qualora la posizione retributiva in godimento alla data del trasferimento, relativa alle voci stipendiali del trattamento fisso e ricorrente con carattere di generalità, fosse superiore alla corrispondente posizione retributiva del livello professionale di inquadramento nel contratto degli enti pubblici di ricerca, il differenziale retributivo verrà riconosciuto come assegno ad personam riassorbibile in occasione dei miglioramenti dovuti a successivi rinnovi contrattuali.

8. Ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico del personale trasferito nei diversi livelli del profilo di tecnologo, la posizione retributiva in godimento alla data di trasferimento, relativa alle voci stipendio tabellare e indennità di valorizzazione professionale (IVP), servirà a determinare la collocazione del personale nelle fasce stipendiali del livello di inquadramento; l'eventuale differenza tra le voci del trattamento fisso e ricorrente con carattere di generalità in godimento alla data dell'inquadramento economico e quella corrispondente alla posizione retributiva nel contratto della ricerca sarà temporizzata, ovvero considerata utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità necessaria per il passaggio alla fascia stipendiale superiore; al personale proveniente dalla PCM, che abbia maturato il diritto alla corresponsione dell'indennità di specificità organizzativa, questa verrà corrisposta secondo le modalità stabilite all'art. 6.

9. Qualora il maturato economico consenta il passaggio al livello superiore a quello minimo previsto nei commi 7 e 8, l'anzianità nel nuovo livello verrà abbattuta del tempo necessario per la sua acquisizione, così come previsto dal vigente CCNL.




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and initials 'WR' and 'A' on the right.

Art. 15
Disposizioni finali

1. Alla data di inquadramento nei profili del CCNL degli EPR viene applicato esclusivamente il contratto degli EPR.
2. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione o sull'applicabilità delle norme contenute nel presente capo, le Parti che le hanno sottoscritte si incontrano per definire consensualmente l'interpretazione autentica della clausola controversa.
3. Qualora durante l'iter di approvazione formale il presente capo dovesse essere modificato, le Parti concordano sull'opportunità di procedere ad integrazioni, previa verifica della loro applicabilità.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 5, del CCNL relativo al personale delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005, il presente capo, successivamente alla sottoscrizione delle parti sarà trasmesso all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
5. Nel rispetto della vigente normativa di settore, il presente capo sarà altresì inviato agli organi competenti per la relativa approvazione.

Roma, 13 Febbraio 2007

APAT



OO.SS.


CIDA ANPRI

CISL FIR

FLC-CGIL

UIL-P.A.U.R.

USI-RdB




Ipotesi di accordo sull'attivazione degli istituti contrattuali previsti dal vigente CCNL per gli enti pubblici di ricerca

Art. 1 Progressioni e mobilità tra profili

1. L'Agenzia si impegna a bandire, per tutti gli aventi titolo, nei tempi tecnici strettamente necessari e, comunque entro il 30.06.2007, le procedure per l'attribuzione del II e I gradone per i livelli apicali nei profili definiti all'art. 11 del CCNL degli EPR.
2. Con decorrenza 31.12.2006, si attiverà la procedura ex art. 52.
3. L'Agenzia si impegna in sede di definizione del bilancio preventivo e, comunque, entro il 20.10.2007, a bandire una nuova tornata di concorso per i passaggi di livello dal II al I e dal III al II.
4. Con decorrenza 01.01.2005, verranno banditi i concorsi per i passaggi di livello dal V al IV, dal VI al V e dal VII al VI per i dipendenti che a quella data abbiano maturato i requisiti per il passaggio di livello.
5. Le parti convengono di recepire, a seguito dell'emanazione dello statuto dell'Agenzia, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 109, della Legge 286/2006, il profilo di Ricercatore, attivando di conseguenza la procedura ex art. 65 del CCNL vigente.
6. Per le progressioni di cui al presente accordo, nonché per quelle di cui all'art. 8 del contratto integrativo APAT, vengono per intero impegnate anche le risorse contrattualmente destinate a tali finalità.
7. L'accordo con il quale il personale proveniente dall'ex FINTECNA S.p.A. e società ad essa collegate è stato inquadrato nei ruoli dell'APAT sarà uniformato, ai soli fini giuridici, per quanto attiene all'anzianità del personale interessato, ai criteri e alle modalità di cui al contratto integrativo APAT.

Roma, 13 Febbraio 2007

APAT



OO.SS.

CIDA ANPRI 

CISL FIR 

FLC-CGIL 

UIL-P.A.U.R. 

USI-RdB

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti convengono sull'opportunità, di procedere ad una verifica congiunta, relativamente ai livelli IV-IX, del numero dei passaggi di livello di cui al capo II con decorrenza 1/1/2007.

Le parti convengono altresì che, per l'inquadramento di cui ai capi I e III nei livelli IV-VIII, qualora il differenziale tra la retribuzione di livello immediatamente superiore a quello di destinazione ai sensi dei predetti capi e la retribuzione corrispondente percepita anteriormente all'inquadramento sia inferiore ad euro 1.000 annui, si considererà l'attribuzione del livello superiore, in luogo dell'applicazione delle procedure di cui al capo II.

UILRA-UR
 [Signature]
 [Signature]
 FLC CGIL
 [Signature]
 FIR Cisl
 [Signature]
 ANPAA - CIAA
 [Signature]
 APAT
 [Signature]